

**La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di risarcimento del danno da morso di un cane:
escluso se l'evento è da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato
(Cassazione Civile, sent. 26 giugno 2025, n. 17200)**

La Corte di Cassazione civile, sezione III, con ordinanza 26 giugno 2025, n. 17200, ha sancito che la responsabilità del proprietario di un animale ex art. 2052 c.c. è limitata dal caso fortuito. Il comportamento di un minore che, introducendosi autonomamente in un recinto chiuso senza adeguata vigilanza, molesta un cane legato al guinzaglio, può integrare il caso fortuito, escludendo la responsabilità del proprietario dell'animale, laddove il fatto presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina - Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al N. 22525/2021 R.G., proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Coppola come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti

Ricorrente

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guerrero come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1718/2021 pubblicata l'11.5.2021;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.4.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

Svolgimento del processo

C.C. e D.D., quali genitori esercenti la potestà sul minore A.A. (odierno ricorrente, ora maggiorenne), con atto del 22.12.2011 convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, B.B., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni che il minore aveva riportato a seguito dell'aggressione di un cane di proprietà del convenuto, fatto avvenuto il 21.5.2009 presso il campo sportivo di Quadrelle. Istruita la causa, nella resistenza del convenuto, con sentenza dell'11.11.2014 il Tribunale irpino accolse la domanda, condannando il B.B. al pagamento in favore degli attori n.q. della somma di Euro 9.620,49, oltre spese di lite. Il B.B. propose gravame, non contestando l'accadimento dei fatti, ma sostenendo che l'evento fosse da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato, in quanto il cane era legato al guinzaglio e custodito in un recinto chiuso da un cancello con catena attorcigliata sullo stesso, inopinatamente sfilata dal minore, che imprudentemente s'era così immesso nel recinto e si era avvicinato al cane.

Costituitisi i genitori del minore n.q., la Corte d'Appello di Napoli accolse l'appello con sentenza dell'11.5.2021 e, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria.

Osservò la Corte partenopea che il comportamento del minore, che s'era introdotto nel recinto chiuso, infastidendo il cane con un bastoncino, costituiva fatto senz'altro idoneo ad integrare il caso fortuito ex art. 2052 c.c., sicché nessuna responsabilità poteva ascriversi al proprietario del cane, in quanto "il danno non è stato cagionato direttamente dalle forze fisiche ingenerate dall'animale"; al contrario, essendo emerso che, nell'occorso, il minore non era accompagnato da adulti, avendo agito solo e indisturbato, la responsabilità del sinistro gravava sui genitori attori, ex art. 2048 c.c., per omessa vigilanza.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione A.A., ora maggiorenne, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso B.B.

Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione dell'ordinanza entro sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.1. - Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d'Appello ritenuto che l'evento fosse stato cagionato dalla condotta imprudente del danneggiato, così violando l'art. 2052 c.c.

La Corte, infatti, non ha tenuto conto del fatto che il cancello a protezione del recinto non era chiuso con lucchetto, ma solo con catena attorcigliata al montante, sicché in tali condizioni la condotta di chiunque, a maggior ragione di un minore, non può costituire caso fortuito, quale evento imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale.

1.2. - Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2048 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione di carenza del nesso tra la custodia dell'animale e l'evento, ritenendo applicabile l'art. 2048 c.c. con

responsabilità dei genitori per omessa vigilanza sul minore, omettendo di considerare che la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. si fonda sul mero rapporto di uso dell'animale.

2.1 - I motivi di ricorso possono scrutinarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono inammissibili, perché implicanti valutazioni fattuali, riservate alla ponderazione del giudice del merito e non denunciabili in questa sede di legittimità se adeguatamente motivate, come è nella specie: infatti, si tratta di stabilire se la condotta di un bambino di circa otto anni che, sfilando la catena attorcigliata ad un cancello, entri in un recinto dando fastidio ad un cane ivi custodito, benché legato ad un guinzaglio, sia o meno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, nella prospettiva del proprietario del cane, tenuto a rispondere dei danni cagionati dall'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. Sul punto specifico (in fattispecie consimile), questa Corte ha già affermato che "La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erroneo il ragionamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto che integrasse l'ipotesi di caso fortuito la condotta della danneggiata, minore di anni tre, rimasta ferita per l'aggressione da parte di un cane che si trovava all'interno di un giardino il cui ingresso era costituito da un cancello non assicurato da idonea chiusura, tanto da potere essere facilmente aperto dalla bambina stessa)" (così, Cass. n. 15895/2011).

Ora, con valutazione fattuale ad essa riservata, la Corte partenopea ha ritenuto che il comportamento dell'odierno ricorrente (che all'epoca dei fatti aveva circa otto anni) abbia costituito comportamento dotato dei suddetti caratteri, evidentemente ritenendo essere intuitivo anche per un bambino di quella età come sia opportuno non accedere ad un recinto chiuso da un cancello i cui due battenti siano circondati da una catena, sebbene non chiusa con lucchetto, ed ancor più evitare di avvicinarsi scientemente ad un animale che si trovi all'interno della zona recintata, assicurato dal proprietario con una catena, per di più andandolo a molestare con un bastoncino; la Corte ha pure stigmatizzato l'omessa vigilanza sul minore da parte dei genitori.

In proposito, a parte l'improprio riferimento all'art. 2048 c.c. (norma applicabile nell'ipotesi di danni cagionati dal minore a terzi, non anche a sé stesso), nel ritenere che il descritto comportamento del minore sia idoneo ad integrare il caso fortuito, il giudice d'appello ha evidentemente effettuato delle considerazioni meritali ad esso riservate, sicché i mezzi in esame - sotto il velo di pretese violazioni di norme di diritto - mirano in realtà a rimettere in discussione detti apprezzamenti, ma appunto inammissibilmente: un consimile comportamento del danneggiato, quindi, anche a cagione dell'omessa vigilanza da parte dei genitori, è stato motivatamente ritenuto assolutamente imprevedibile e del tutto eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità tra l'aggressione dell'animale e il danno subito dal A.A.

Nessun "fatto", principale o secondario, il cui esame sarebbe stato omesso, è stato poi indicato dal ricorrente a sostegno del mezzo proposto ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., donde l'inammissibilità della censura, anche sotto tale profilo.

3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15 per cento, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.

